

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to D.ssa Mirella Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. n. 923

Che la presente deliberazione è pubblicata ai sensi dell'art.12 della L.R. n.15/2011 nel sito web istituzionale di questo comune in data 27/06/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/1991.

Trappeto li 27/06/2025

L'Addetto alla pubblicazione
Rosa Ragona

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **certifica** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico sul sito web di questo Comune il giorno 27/06/2025 per quindici giorni consecutivi ad ogni effetto di pubblicità legale ai sensi e per gli effetti dell'art.12, commi 2 e 3 della L.R. n.5/2011;

Trappeto li _____
L'Addetto alla pubblicazione
Rosa Ragona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Cristofaro Ricupati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2025 in quanto:

- Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art.12, della L.R. n.44/1991, giusta circolare dell'Assessorato EE.LL. del 24/03/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n.15 part.I del 04/04/2003;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. n.44/1991;

Trappeto li 27/06/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Cristofaro Ricupati



COMUNE DI TRAPPETO

PROVINCIA DI PALERMO

N. 22 Reg. del 26/06/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025.

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno Ventisei del mese di Giugno alle ore 19:00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prima convocazione, disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986. n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione Straordinaria e Urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'O.R.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti
1) ORLANDO ROSA	SI
2) RUSSO MIRELLA	SI
3) ORLANDO SALVATORE	NO
4) FRANCOFORTE SALVATORE	SI
5) ALIA ANTONINO	SI
6) ALBANO ANDREA	SI
7) ALFANO MAURIZIO ANGELO	NO
8) LA CORTE FRANCESCA ANNA	SI
9) MILITELLO GIUSEPPA RITA	SI
10) PASSANITI SALVATORE	SI
11) BUGLIONE SONIA	NO
12) FERRARA GIACOMO PAOLO	NO
- Assegnati n. 12	- Assenti n. 04
- Presenti n. 08	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente D.ssa Mirella Russo
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Cristofaro Ricupati
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.R..EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: – R.Orlando – Militello – Alia .
La seduta è pubblica.

Il Presidente procede alla lettura del Quarto punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Approvazione (TARI) anno 2025";

Il Presidente da la parola all'Assessore Bologna che illustra la proposta, informa il consiglio che le tariffe Tari 2025 rimangono pressochè invariate rispetto all'anno 2024 nonostante l'aumento del costo del servizio, infatti per tale ragione sono stati utilizzati i risparmi degli anni pregressi:

In alcuni casi le tariffe sono addirittura diminuite, questo grazie ad una politica amministrativa volta al risparmio e all'utilizzo ragionato delle risorse economiche dell'Ente.

Il Presidente invita il consesso civico a pronunciarsi sulla proposta, con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri presenti e votanti n.08 (R. Orlando - M. Russo – S. Francoforte – A. Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti);

Voti favorevoli n.08 (R. Orlando - M. Russo – S. Francoforte – A. Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti);

Consiglieri assenti n.04 (S.Orlando- Alfano – Buglione – Ferrara);

Consiglieri astenuti n. ZERO

Voti contrari n. ZERO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Alla luce dell'esito della sopra citata votazione,

DELIBERA

Di approvare il punto all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2025";

Successivamente, stante l'urgenza, mette in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l' art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 e s.m.i.;

Proceduto, a seguito di invito del Presidente, a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dallo stesso Presidente.

Consiglieri assegnati n. 12

Consiglieri presenti e votanti n.08 (R. Orlando - M. Russo – S. Francoforte – A. Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti);

Voti favorevoli n.08 (R. Orlando - M. Russo – S. Francoforte – A. Alia – A. Albano – F. A. La Corte – G. R. Militello – S. Passaniti);

Consiglieri assenti n.04 (S.Orlando- Alfano – Buglione – Ferrara);

Consiglieri astenuti n. ZERO

Voti contrari n. ZERO

La stessa si dichiara immediatamente esecutiva.



COMUNE DI TRAPPETO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO "1"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Trappeto è presente e operante l'Ente territorialmente competente, SRR previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22.05.2023;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;*

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche

i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.°11 del 25.06.2024 "**Approvazione Piano Economico Finanziario 2024/2025, per il Servizio Integrato dei Rifiuti**", con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2024/2025, in euro 761.755,00 per l'annualità 2024 ed euro 834.951,00 per l'annualità 2025, validato da parte della SRR, in qualità di Ente Territorialmente competente ai sensi della Deliberazione 443/2019/R/RIF, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti come sopra validato dalla competente Autorità Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 363/2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Visto l'avvio di procedimento prot.9257 del 19.06.2025, afferente "TARIFFE TARI 2025(che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale), a firma dell'Assessore al bilancio dott. Emanuele Bologna, con cui si dispone di:

- "*confermare le tariffe TARI dell'anno 2024 anche per l'anno 2025, con un gettito previsto di euro 761.755,00"*
- "*garantire la copertura integrale del PEF 2025, pari ad euro 834.951,00, mediante impiego dell'avanzo vincolato derivante da maggiori entrate TARI accertate nel 2024 e in esercizi precedenti";*
- "*non procedere ad alcuna revisione infrannuale del PEF, in assenza di modifiche strutturali ai costi del servizio";*

Preso atto che l'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, prevede che le tariffe della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del relativo PEF.

Che la Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif (MTR-2) e Delibera n. 389/2023/R/rif stabiliscono i criteri per la predisposizione e la validazione del PEF e le eventuali ipotesi di revisione infrannuale, limitata a modifiche sostanziali nei costi.

Dare atto che la differenza pari a 73.196,00 verrà coperta mediante avanzo vincolato TARI derivante da maggiori entrate accertate negli esercizi 2024 e precedenti, vincolate a tale scopo; tali risorse sono vincolate ex lege alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti e possono essere utilizzate per finanziare parte del fabbisogno 2025, consentendo di non aumentare le tariffe rispetto al 2024.

Che tale operazione non comporta squilibri finanziari né scostamenti dal PEF in termini di copertura economica complessiva del servizio;

Che l'approvazione delle tariffe TARI 2025 inferiore al valore del PEF non comporta l'obbligo di rimodulazione infra-periodo dello stesso, in quanto il costo del servizio risulta integralmente coperto mediante utilizzo di risorse vincolate accertate nell'esercizio 2024 e precedenti, nel rispetto della delibera ARERA 363/2021/R/rif;

Che il D.Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato 4/2, consente l'utilizzo dell'avanzo vincolato derivante da entrate con vincolo di destinazione per la copertura di spese future coerenti con la natura del vincolo;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2025, le tariffe TARI in vigore nell'anno 2024, pari a un gettito atteso di € 761.755, a fronte di un Piano Economico Finanziario (PEF) 2025 validato e approvato per un importo di € 834.951, giusta delibera di CC n.11 del 25.06.2025;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato come da "allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con *D.P.R. 158/1999* sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio;
- che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% *ai sensi del comma 4 art. 21 del regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n° 16 del 22/05/2023*;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e al netto della quota di gettito dell'imposta di soggiorno che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 23/2011, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- *l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n.25, convertito con modificazioni dalla L.09/05/2025, n.69, in base a quale: "Per l'anno 2025 il termine del 30 Aprile previsto dall'art.3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*; (per il solo anno 2025)
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia*

per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o Città Metropolitana di Palermo sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n°.24, ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica;
- La delibera ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che all’art. 10/bis del testo di conversione del D.L. Pubbliche Amministrazione si legge: “per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto- Legge 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.02.2022, n. 15, è differito al 30 Giugno 2025”.


Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


PROPONE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare** per l'anno 2025 le tariffe TARI in vigore nell'anno 2024, di cui all'allegato "A", per costituirne parte integrante e sostanziale, pari a un gettito atteso di € 761.755,00 a fronte di un Piano Economico Finanziario (PEF) 2025 validato e approvato per un importo di € 834.951,00 giusta delibera di CC n.11 del 25.06.2024;
- 3) **di coprire** la differenza rispetto al PEF 2025, pari a 73.196,00 mediante l'utilizzo avanzo vincolato TARI derivante da maggiori entrate accertate negli esercizi 2024 e precedenti, vincolate a tale scopo;
- 4) **di attestare** che tale operazione non comporta squilibri finanziari né scostamenti dal PEF in termini di copertura economica complessiva del servizio;
- 5) **di attestare** che l'approvazione delle tariffe TARI 2025 inferiore al valore del PEF non comporta l'obbligo di rimodulazione infra-periodo dello stesso, in quanto il costo del servizio risulta integralmente coperto mediante utilizzo di risorse vincolate accertate nell'esercizio 2024 e precedenti, nel rispetto della delibera ARERA 363/2021/R/rif;
- 6) **che** il D.Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato 4/2, consente l'utilizzo dell'avanzo vincolato derivante da entrate con vincolo di destinazione per la copertura di spese future coerenti con la natura del vincolo;
- 7) **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Palermo, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1, a e UR2, a e UR3, a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
- 8) **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO
Dott. Giuseppe Nania



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO IV ENTRATE, UFFICIO I TARI
Rag. Marianna Monticciolo



Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla:
regolarità tecnica ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Michele Cusumano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr.ssa Giuseppa Ferrara

Vista la superiore proposta si esprime parere favorevole in ordine alla:
regolarità contabile ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr.ssa Giuseppa Ferrara



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2025

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di TRAPPETO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	17,388206%	82,611794%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	145.183,00	689.768,00	834.951,00
SOMMANO	145.183,00	689.768,00	834.951,00
	17,39%	82,61%	100,00%

% COPERTURA 2025	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			834.951,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			5.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			78.196,00
ENTRATA TEORICA	132.455,53	629.299,47	761.755,00

UTENZE DOMESTICHE	128.362,65	571.922,50	700.285,16
% su totale di colonna	96,91%	90,88%	91,93%
% su totale utenze domestiche	18,33%	81,67%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	4.092,88	57.376,97	61.469,84
% su totale di colonna	3,09%	9,12%	8,07%
% su totale utenze non domestiche	6,66%	93,34%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2024

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	1.266.000	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	1.266.000	
UTENZE NON DOMESTICHE	115.429	9,12%
UTENZE DOMESTICHE	1.150.571	90,88%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,86

OCCUPANTI NON RESIDENTI	2
AREA GEOGRAFICA	Sud
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2024
ALiquota E.C.A. (non prevista dal 2013)	0%
ADDITIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 22/05/2025

APKAPPA SOFTWARE

Comune di TRAPPETO

APKAPPA SOFTWARE

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud	104,046067					
Famiglie di 1 componente	577	111.266,15	18,5%	192,8	0,75	0,98	0,298937	57,65	101,97	101,97	159,61
Famiglie di 2 componenti	2.149	214.135,76	68,8%	99,6	0,88	1,90	0,350752	34,95	197,69	98,84	232,64
Famiglie di 3 componenti	182	21.716,71	5,8%	119,3	1,00	2,08	0,398582	47,56	216,42	72,14	263,98
Famiglie di 4 componenti	173	20.517,33	5,5%	118,6	1,08	2,20	0,430469	51,05	228,90	57,23	279,95
Famiglie di 5 componenti	33	4.433,00	1,1%	134,3	1,11	2,10	0,442426	59,43	218,50	43,70	277,93
Famiglie di 6 o più componenti	9	1.239,00	0,3%	137,7	1,10	2,20	0,438441	60,36	228,90	38,15	289,26
0	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Autorimesse e magazzini	0	0,00	0,0%	0,0	0,75	0,00	0,298937	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	3.123	373.307,95	100%	119,5		Media	0,393268		Media	68,67	

Comune di TRAPPETO

APKAPPA SOFTWARE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Kc		Kd		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Coef	Sud	Coef	Sud		Quv*Kd	QF+QV
	n	m ²							
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6	599,00	max	0,52	ad-hoc	5,50	0,089082	2,351174	2,440257
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	540,00	max	0,74	ad-hoc	9,00	0,126771	3,847376	3,974147
3 Stabilimenti balneari	7	1.439,00	min	0,66	min	5,80	0,113066	2,479420	2,592486
4 Esposizioni, autosaloni	3	420,00	max	0,52	max	4,55	0,089082	1,945062	2,034145
5 Alberghi con ristorante	1	837,00	med	1,28	med	11,28	0,219280	4,819907	5,039187
6 Alberghi senza ristorante	-	-	min	0,85	min	7,51	0,145615	3,210421	3,356037
7 Case di cura e riposo	2	300,00	max	1,20	max	10,54	0,205575	4,505705	4,711279
8 Uffici, agenzie	6	325,00	max	1,05	ad-hoc	11,90	0,179878	5,087086	5,266964
9 Banche, studi professionali ed istituti di credito	11	605,92	max	0,63	ad-hoc	6,50	0,107927	2,778660	2,886587
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9	402,00	max	1,16	max	10,21	0,198722	4,364634	4,563356
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5	249,00	max	1,52	max	13,34	0,260395	5,702666	5,963061
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	14	801,27	max	1,06	max	9,34	0,181591	3,992721	4,174312
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2	189,60	max	1,45	max	12,75	0,248403	5,450449	5,698852
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1	229,00	max	0,86	max	7,53	0,147329	3,218971	3,366300
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1	122,00	min	0,67	min	5,91	0,114779	2,526444	2,641223
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16	1.570,00	min	5,54	ad-hoc	24,60	0,949070	10,516161	11,465231
17 Bar, caffè, pasticceria	8	732,89	min	4,38	ad-hoc	22,98	0,750348	9,823633	10,573981
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10	999,00	max	2,80	ad-hoc	18,00	0,479674	7,694752	8,174426
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	2,14	min	18,80	0,366608	8,036741	8,403349
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3	267,00	max	10,88	ad-hoc	8,18	1,863877	3,496837	5,360714
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,75	max	15,43	0,299796	6,596112	6,895909
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	108	10.627,68							


UTENZE DOMESTICHE				2024 TARIFFA		2025 TARIFFA	
Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	Quota fissa (€*mq)./ quota x persona	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	577	Monolocale	60	0,451366	116,49	119,90	3%
		Appartamento	142		153,50	144,41	-6%
		Villetta	164		163,43	150,99	-8%
		Media	193		89,410000	176,45	159,61
2	2.149	Monolocale	60	0,529603	211,06	218,73	4%
		Appartamento	142		254,48	247,49	-3%
		Villetta	164		266,13	255,21	-4%
		Media	100		89,640000	232,05	232,64
3	182	Monolocale	60	0,601821	225,89	240,33	6%
		Appartamento	142		275,24	273,01	-1%
		Villetta	164		288,48	281,78	-2%
		Media	119		63,260000	261,59	263,98
4	173	Monolocale	60	0,649967	239,72	254,73	6%
		Appartamento	142		293,02	290,03	-1%
		Villetta	164		307,31	299,50	-3%
		Media	119		50,180000	277,80	279,95
5	33	Monolocale	60	0,668022	231,68	245,04	6%
		Appartamento	142		286,46	281,32	-2%
		Villetta	164		301,16	291,05	-3%
		Media	134		38,320000	281,34	277,93
6	9	Monolocale	60	0,662003	240,42	255,21	6%
		Appartamento	142		294,70	291,16	-1%
		Villetta	164		309,27	300,81	-3%
		Media	138		33,450000	291,84	289,26

Autorimesse e magazzini

-	0	Piccolo	10	0,451366	4,51	2,99	-34%
		Medio	20		9,03	5,98	-34%
		Grande	40		18,05	11,96	-34%
		Media	0		0,00	0,00	0%

UTENZE NON DOMESTICHE						2024 TARIFFA		2025 TARIFFA	
Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	Euro/m2	Euro/Utenza	Euro/Utenza	Variazione in %		
1	6	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100	2,408157	240,41	243,62	1%		
2	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	180	3,911611	704,09	715,35	2%		
3	7	Stabilimenti balneari	206	2,568708	528,05	532,94	1%		
4	3	Esposizioni, autosaloni	140	2,015694	282,20	284,78	1%		
5	1	Alberghi con ristorante	837	4,992692	4.178,88	4.217,80	1%		
6	0	Alberghi senza ristorante	0	-	0,00	0,00	0%		
7	2	Case di cura e riposo	150	4,668126	700,22	706,69	1%		
8	6	Uffici, agenzie	54	5,190735	281,16	285,29	1%		
9	11	Banche, studi professionali ed istituti di credito	55	2,850045	156,99	159,00	1%		
10	9	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	45	4,521335	201,95	203,83	1%		
11	5	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50	5,908553	294,25	296,96	1%		
12	14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	57	4,135767	236,70	238,91	1%		
13	2	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	95	5,646505	535,29	540,25	1%		
14	1	Attività industriali con capannoni di produzione	229	3,335713	763,88	770,88	1%		
15	1	Attività artigianali di produzione beni specifici	122	2,616767	319,25	322,23	1%		
16	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	98	11,363817	1.115,07	1.125,03	1%		
17	8	Bar, caffè, pasticceria	92	10,556417	967,09	968,70	0%		
18	10	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	100	8,168466	816,03	816,63	0%		
19	0	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	-	0,00	0,00	0%		
20	3	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	89	5,241723	466,51	477,10	2%		
21	0	Discoteche, night club	0	-	0,00	0,00	0%		
22	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
23	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
24	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
25	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
26	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
27	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
28	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
29	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
30	0	-	0	-	0,00	0,00	0%		
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00	0%		

Comune di TRAPPETO
APKAPPA SOFTWARE
RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2025



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).